

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

– Sezione Prima Bis –

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G.n. 13658/2024 per:

B.G., nato a [...] il, c.f. [...]: ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione 24, presso lo studio dell'avv. Enrico Tedeschi (c.f.: TDSNRC70D13B776U), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: *enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it*, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura ad litem presente in atti

- ricorrente -

Contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi cv. 12; con indirizzo PEC: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

- resistente -

e

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi cv. 12; con indirizzo PEC: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

- resistente -

..... , nata a () il e residente in PEC

- controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE:

- a) Della comunicazione, senza prot. del 24 ottobre 2024 della commissione per gli accertamenti Psico-fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato al ricorrente in pari data tramite pec., con cui il ricorrente è stato giudicato inidoneo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, per il ruolo carabinieri ed appuntati, bandito con decreto nr. 3/1-3 CC di prot., del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 26 maggio;
- b) del verbale nr. 426322/2 -11 di prot., del 24 ottobre 2024, della commissione per gli accertamenti psico-fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di

Selezione e Reclutamento, con cui è stato dichiarato inidoneo al concorso di cui alla lettera a)

c) del decreto nr. 3/10-2-2024 CC di prot., del 15 marzo 2025, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma ¹-, con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito dei candidati partecipanti al concorso de quo;

d) della correlata graduatoria di cui all'art. 1 comma 1 lett. B) del bando di concorso de quo²;

e) In ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra; nonché

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con conseguenza **CONDANNA** delle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, all'adozione del provvedimento di riammissione alla partecipazione al concorso

FATTO

Il ricorrente il 16 dicembre 2024 ha adito l'On.le Tar Lazio per richiedere l'annullamento, previa sospensione:

a) Della comunicazione, senza prot. del 24 ottobre 2024 della commissione per gli accertamenti Psico-fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato al ricorrente in pari data tramite PEC, con cui il ricorrente è stato giudicato inidoneo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, per il ruolo carabinieri ed appuntati, bandito con decreto nr. 3/1-3 CC di prot., del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 26 maggio;

b) del verbale nr. 426322/2 -11 di prot., del 24 ottobre 2024, della commissione per gli accertamenti psico-fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con cui è stato dichiarato inidoneo al concorso di cui alla lettera a)

c) In ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

Nel ricorso innanzi al TAR Lazio, avente RG. n. 13658/2024, ha chiarito di aver partecipato alla procedura concorsuale relativa al reclutamento di 3852 allievi effettivi carabinieri bandito con

¹ All.to nr. 1 Decreto nr. 3/10-2-2024 CC di prot. , del 15 marzo 2025

² All.to nr. 2 Graduatoria di cui all'art. 1 comma 1 lett. B)

decreto dirigenziale nr. 3/1-3 CC di prot., del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 26 maggio 2024.

I 3.852 posti a concorso sono stati così ripartiti:

- a) 2.675 riservati, ai sensi dell'articolo 703, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai: – volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti; – volontari in ferma prefissata iniziale in servizio, di età non superiore a venticinque anni compiuti, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2;
- b) 1.145 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;
- c) 32 (di cui n. 22 tratti da volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e n. 10 tratti dai civili in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2) riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui 3 all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art 7 del bando, lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:

- a) prova scritta di selezione;
- b) prova di efficienza fisica;
- c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;
- d) accertamenti attitudinali;
- e) valutazione dei titoli.

Il ricorrente, che ha regolarmente partecipato al predetto concorso di cui alla lettera b), [1.145 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età] ha superato le prime due prove (prova scritta di selezione, prova di efficienza fisica) di cui agli articoli 8 e 10 del predetto bando.

In occasione dei successivi accertamenti psico-fisici, la relativa commissione, in data 24 ottobre decorso lo ha dichiarato inidoneo.

Infatti, in pari data, al ricorrente via pec è stata notificata la comunicazione con la quale a conclusione degli accertamenti psico-fisici, la commissione ha espresso il seguente giudizio di sintesi: INIDONEO escludendo, quindi, il ricorrente dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 5, del bando.

Nella udienza camerale del 15 gennaio 2025, l'Onorevole Tar, con la ordinanza interlocutoria,

Avv. ENRICO TEDESCHI

Patrocinante in Cassazione

Via Circumvallazione n°24- 83100 Avellino

Telefax.0825-22290.PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it

testualmente ha statuito che *“Preso atto che con il proposto gravame il ricorrente ha contestato l’esclusione per inidoneità psicofisica dalla procedura selettiva in epigrafe, disposta nei riguardi dello stesso in quanto ritenuto affetto da “... al fine di stabilire i parametri di inidoneità al servizio militare, di cui al decreto ministeriale del 4 giugno 2014), unitamente ai connessi atti;*

Ritenuto, sulla base del tenore delle censure formulate in ricorso e alla luce della documentazione depositata in giudizio, di dover disporre ai fini del decidere apposita verifica ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., incaricando la Commissione Medica Interforze di II Istanza, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione opportunamente scelta in relazione agli specifici accertamenti sanitari da eseguire, autorizzando la Commissione medesima ad avvalersi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti consulenti nella scienza medica per cui è disposta verifica;

Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri: - la Commissione, previa acquisizione delle connesse regole tecniche previste dall’Amministrazione intimata, accerterà la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità.

Ciò stante, fissando la camera di consiglio il 09 aprile u.s. l’Onorevole TAR ha incaricato la Commissione di cui sopra ad accertare, in conclusione, se il ricorrente sia idoneo o meno al concorso de quo.

Il 18 febbraio 2025 la predetta commissione ha depositato la relazione conclusiva con la quale si è pronunciata ***“ nel senso che il ricorrente debba considerarsi con un profilo sanitario di piena compatibilità con la idoneità sanitaria con quanto previsto dalle norme tecniche per il reclutamento nell’Arma dei carabinieri ai sensi del decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare incondizionato.***

Il 15 marzo 2025 è stato pubblicato il decreto nr. 3/10-2-2024 CC di prot., del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma -, con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito dei candidati partecipanti al concorso de quo-.

Il 25 marzo decorso, al Centro Nazionale di Selezione e di Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso è stata prodotta istanza finalizzata ad acquisire le generalità complete di almeno due controinteressati della graduatoria de qua³.

³ All.to nr. 3 istanza generalità controinteressati

Tale istanza è stata riscontrata con nota 150/4-4-3 CONT-CAR24, del 08 aprile u.s.⁴, con la quale, il predetto Ufficio ha fornito, come richiesto, i dati completi di due controinteressati, tra cui la signora in attesa di assegnazione al Reparto di formazione poiché sarà incorporato con il secondo ciclo di formazione, a partire dalla terza decade del mese di novembre 2025.

Al ricorrente, quindi, non è residua altra possibilità di tutela se non quella di adire il TAR, anche con ricorso per motivi aggiunti, per richiedere l'annullamento dell'illegittimo provvedimento impugnato per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 10 DEL BANDO; VIOLAZIONE DI LEGGE ED ISPECIE DELL'ART. 582 D.P.R. 15 MARZO 2010 NR. 90 E D.M. 4 GIUGNO 2014 -; ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; TRAVISAMENTO; ILLOGICITA', IRRAZIONALITA'; SVIAMENTO ECCESSO DI POTERE sotto il profilo dell'erroneità del giudizio psico-fisico

Con il verbale nr. 426322/2 11di prot., del 24 ottobre 2024, della commissione per gli accertamenti psicofisici è stato dichiarato inidoneo al prosieguo del concorso.

Dalla lettura del predetto verbale si rilevano le motivazioni che la commissione ha posto a base del proprio giudizio di inidoneità, ed in particolare, al ricorrente, riportando il coefficiente ... nell'apparato [...] gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:

[...]

Da ciò si desume che la patologia di cui il signor Bonaddio Gianluca risulterebbe affetto, a parere della predetta commissione, è causa di non idoneità al servizio militare.

Infatti, la commissione indica come causa di esclusione dal concorso esclusivamente la patologia di cui il ricorrente risulta affetto facendola rientrare in una delle ipotesi di cui all'art. [...] comma [...] del DPR nr. 90 del 2010.

Infatti, recita il punto 3 dell'art 11 del bando "*Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014*"

Ed ancora: al punto 6 del citato articolo prevede, tra l'altro, che saranno giudicati inidonei i candidati:

a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e

⁴ All.to nr. 4 nota 150/4-4-3 CONT -CAR24, del 08 aprile 2025

alla massa metabolicamente attiva di cui al precedente comma 3;

b. 1) risultati affetti da: – imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3.

Ebbene l’art. 582 del DPR nr. 90 del 2010, recante “*Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*”, elenca una serie di imperfezioni ed infermità che danno luogo alla inidoneità al servizio militare.

Ebbene alla lettera [...], riguardante “[...]” si elencano con dovizia di particolari tali imperfezioni ed infermità ovvero: [...]”

La direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al predetto art. 582, comma 1, concernente le modalità di applicazione dell’elenco delle imperfezioni di cui al precedente articolo, approvata con il decreto ministeriale innanzi detto, fornisce indicazioni relative a ogni singola lettera in cui è suddiviso il comma 1 del citato articolo, con particolare riguardo alle imperfezioni ed alle infermità di più frequente riscontro o di maggiore rilevanza.

Ebbene, alla lettera [...] della citata direttiva tecnica, rubricato “[...]”, rientrano in questa fattispecie:

[...]

Quindi, elemento fondamentale e comune a tutte le fattispecie, affinché possa trovare attuazione la predetta causa di non idoneità, è che una qualsivoglia di dette alterazioni congenite o acquisite deve comportare, trascorso se occorre il periodo di inabilità temporanea rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche.

Ebbene, la infermità risultante nel verbale sottoscritta dalla commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui il ricorrente sarebbe [...] non rientra in alcuna delle suddette ipotesi.

Solo per questo il ricorso merita accoglimento.

Vi è di più: tale infermità non comporta **rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche che è la condizione comune affinché dette alterazioni siano causa di non idoneità al concorso**

Infatti, il ricorrente in data:

a) 09 novembre 2024, si è sottoposto a visita dal dott.

[...]

Ed ancora:

[...]

Anche per questo il ricorso merita di essere accolto.

Inoltre, con il verbale nr. 426322/2 11 di prot., del 24 ottobre 2024, la commissione ritiene che la patologia di cui il ricorrente sarebbe affetto [...] è causa di inidoneità al concorso de quo in analogia alla patologia di cui al codice [...] allegato [...] DM [...]

Il codice [...] contenuto nella tabella [...] del suindicato decreto ministeriale testualmente indica “[...]”

Questo difensore, nel rammentare a sé stesso che non si è in presenza di [...], come del tutto illegittimamente indicato dalla commissione, evidenzia che il codice [...], quindi fa riferimento esclusivamente alle [...].

Le anomalie **congenite** comprendono tutte le malformazioni fisiche già presenti nel periodo prenatale. Di solito sono evidenti nei primi anni di vita.

Tale connotazione non afferisce alla patologia di cui il ricorrente è affetto.

Infatti, come si evidenzia dalla certificazione del [...].

Ciò stante, non si tratta di una patologia congenita, come richiede il codice nr. [...], richiamato espressamente dalla commissione, ma [...].

Anche per questo motivo, il ricorso merita accoglimento.

Ed ancora: la commissione del tutto illegittimamente ritiene che le suddette patologie siano “analoghe”.

Non possono essere infatti considerate analoghe perché per le loro caratteristiche si è in presenza di due diverse alterazioni.

Esiste, in conclusione, un’evidente contraddittorietà dell’azione amministrativa (difetto di istruttoria e di motivazione) poiché la patologia che sarebbe stata accertata al ricorrente non ha mai comportato tali deficit funzionali richiesti dalla [...]

Anche per questo i provvedimenti impugnati sono annullabili.

Ciò stante il ricorrente non è affetto da alcuna patologia che può essere considerata causa di inidoneità espressamente prevista dalla normativa vigente perché come si rileva dall’allegata certificazione medica:

[...]

Per tali motivi, il signor B.G. è da considerarsi idoneo sotto il profilo psico-fisico e, quindi, può essere sottoposto alle successive prove attitudinali previste dal bando del concorso.

Nel caso de quo, sussiste una errata interpretazione delle patologie riscontrate al ricorrente, per cui le predette disfunzioni non possono essere considerate causa legittima di inidoneità al servizio militare.

Innanzitutto, va rilevato che il ricorrente è stato giudicato inidoneo a seguito della sola visita medica, senza l'ausilio di alcun esame specifico. Ciò stante è indubbio che risulta molto difficile riscontrare che sia affetto da quanto indicato nel verbale di inidoneità a seguito di una semplice visita generale.

Occorre un esame significativamente tecnico e di durata più importante.

Infatti, nell'allegato "B" al f. n. 3/2-6 CC di prot. datato 6 settembre 2024, del C.N.S.R., recante "NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI DEL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 3.852 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE., (Portale del Reclutamento, inpa.gov.it – 27 maggio 2024) – sono previsti al punto 4 gli: "*strumenti di indagine*".

Essi, si distinguono in:

- a) visita medica generale: – raccolta anamnestica, previa compilazione di "questionario anamnestico" controfirmato dal concorrente; – visita antropometrica ed esame obiettivo generale; – esame della documentazione al seguito (esami ematochimici e radiogramma, eventuale, del torace); – esame bio-impedenziometrico, ove previsto; esame dinamometrico (handgrip test), ove previsto;
- b) accertamenti specialistici che riguardano: cardiologia – oculista – otorinolaringoiatria – psichiatria – radiologia – ginecologia;
- c) accertamenti di laboratorio: – controllo dell'abuso sistematico di alcool, sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Da quanto sopra, si rileva che non è stato effettuato (perché espressamente non previsto) alcun accertamento specialistico in materia [...], che afferiscono alle patologie di cui il ricorrente sarebbe affetto.

Del resto, negli atti acquisiti dal ricorrente a seguito di accesso atti, non vi è alcun esame specialistico.

Da ciò si denota che, contrariamente agli specialisti (di [...]) presso i quali il ricorrente si è sottoposto a visite, alcun membro della commissione che lo ha giudicato inidoneo sia specializzato in [...].

Inoltre, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, benché ne avesse la possibilità, non ha

effettuato o richiesto al candidato approfondimenti diagnostici presso strutture ospedaliere militari o civili ovvero di acquisire dal concorrente copia della documentazione sanitaria e/o medico-legale relativa a precedenti traumatici o patologici degni di nota ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

Infatti, il signor B.G. si è sottoposto, come si rileva dall'acclusa certificazione all'esame di [...].
[...]

Tale esame smentisce incontrovertibilmente quanto affermato dalla commissione psico-attitudinale. Solo per questo motivo il ricorso merita accoglimento.

Per quanto sopra, emergano profili di non piena congruità della valutazione e di non piena aderenza alla fattispecie del giudizio espresso.

Nella udienza camerale del 15 gennaio 2025, l'Onorevole Tar, con la ordinanza interlocutoria, in accoglimento della istanza cautelare ha disposto la verifica.

All'uopo ha incaricato la Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza, la quale ha depositato la relazione conclusiva il 18 febbraio 2025.

Dalla lettura del predetto documento si rileva che il citato consesso, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti sanitari, ha ritenuto il ricorrente idoneo al concorso de quo.

Ebbene, in linea di principio, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, (Sent. Consiglio di Stato n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d'altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici indici di inattendibilità (e multis sentenza TAR Lazio -Sezione Prima Quater - nr. 4636/2021, del 13 aprile 2021 e sentenza TAR Lazio Sezione Prima Bis nr. 2706/2021 del 12 febbraio 2021).

In particolare, con la sentenza nr. 4636/2021, i Giudici Amministrativi hanno tra l'altro rilevato che *“laddove le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica specialistica allegata al ricorso, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio, essendo stati rilevati, a distanza di un brevissimo lasso temporale (5 giorni dall'accertamento concorsuale), valori macroscopicamente diversi”*.

Nel caso de quo, sussiste una errata interpretazione delle patologie riscontrate al ricorrente, per cui le predette disfunzioni non possono essere considerate causa legittima di inidoneità al servizio militare.

DOMANDA SOSPENSIVA

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso.

Gravissimo ed irreparabile è il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, rappresentato dalla mancata possibilità di partecipare al corso di formazione e dalla irrimediabile perdita di chance.

Si chiede, quindi, di ammettere con riserva il ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale, di partecipare suddetto corso che si avrà presumibilmente nel mese di novembre 2025, ovvero al primo corso utile di formazione.

In ogni caso, tenuto conto della sussistenza dei richiesti presupposti, si chiede che l'On.le Collegio voglia definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della domanda cautelare di sospensione di ogni altra richiesta ivi contenuta.

Si chiede che l'On.le Collegio voglia definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.

Conseguenze di legge anche in ordine alle spese.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, L.23 dicembre 1999 nr. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che il presente ricorso introduce un giudizio di valore indeterminabile di pubblico impiego e di contributo unificato ammonta ad euro 325,00.

Avv. Enrico Tedeschi

Avellino/Roma, 20 aprile 2025

Si allegano:

All.to nr. 1 Decreto nr. 3/10-2-2024 CC di prot. , del 15 marzo 2025

All.to nr. 2 Graduatoria di cui all'art. 1 comma 1 lett.B)

All.to nr. 3 istanza generalità controinteressati

All.to nr. 4 nota 150/4-4-3 CONT -CAR24, del 08 aprile 2025